



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**OGGETTO:** Approvazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 del Protocollo di intesa per la rilevazione dei dati e lo sviluppo di un sistema informativo integrato sugli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali.

*Approvazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

**Repertorio atti n. 120/CSA del 14 giugno 2007.**

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 14 giugno 2007:

**VISTO** il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed in particolare l'articolo 6, che stabilisce che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle Amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome ed approva i protocolli di intesa;

**VISTA** la nota protocollo n. SP/ 569/07 del 7 giugno 2007 con la quale l'ISTAT ha trasmesso la bozza di protocollo di intesa per la rilevazione dei dati e lo sviluppo di un sistema informativo integrato sugli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali che, in pari data, è stata inviata alle Regioni ed alle Province autonome;

**CONSIDERATO** che, nella riunione, a livello tecnico, del 12 giugno 2007, i rappresentanti dell'ISTAT, del Ministero per i beni culturali e delle Regioni hanno condiviso alcune modifiche al testo del protocollo di intesa;

**CONSIDERATO** che, a seguito della citata riunione, l'ISTAT, in data 13 giugno 2007, ha fatto pervenire in una nuova stesura del protocollo di intesa che, in pari data, è stata trasmessa al Ministero per i beni culturali ed alle Regioni;

**VISTO** che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'approvazione del protocollo di intesa con la raccomandazione di prevedere, nella fase operativa, il pieno accesso ai dati in modalità di cooperazione applicativa;

**approva**

ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Protocollo di intesa tra ISTAT, le Regioni ed il Ministero per i beni e le attività culturali per la rilevazione dei dati e lo sviluppo di un sistema informativo integrato sugli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali nel testo allegato al presente atto (All.1) con la raccomandazione di cui in premessa.

Il Segretario  
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente  
On.le Prof. Linda Lanzillotta

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA RILEVAZIONE DEI DATI E LO SVILUPPO DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO SUGLI ISTITUTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE E I LUOGHI DELLA CULTURA NON STATALI**

**TRA**

l'Istituto nazionale di statistica, di seguito denominato ISTAT, con sede in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, nella persona di Luigi Biggeri, in qualità di Presidente dell'Istituto, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata,

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominate Regioni, rappresentate da Vasco Errani, in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

e

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di seguito denominato MiBAC, con sede in Roma, Via del Collegio Romano, n. 27, nella persona di Francesco Rutelli, in qualità di Ministro per i Beni e le Attività Culturali, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata.

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, l'informazione statistica ufficiale è resa al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN);
- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 322/1989, l'ISTAT provvede all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 322/1989, l'ISTAT provvede alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte dei dati amministrativi;
- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. n) del d.lgs. n. 322/1989, l'ISTAT provvede alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato;
- ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 322/1989, per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISTAT può instaurare rapporti contrattuali e convenzionali con organismi pubblici e privati;
- l'ISTAT - nel proprio quadro di finalità informative e in ottemperanza al Progetto operativo denominato "*Informazioni di contesto per le politiche integrate territoriali - INCIPIT*", oggetto della convenzione stipulata con il DPS-UVAL del Ministero dell'economia (ora Ministero dello sviluppo economico - MISE) in data 21 dicembre 2004, che prevede espressamente la realizzazione di un sistema informativo contenente indicatori territoriali sulle risorse culturali a supporto delle politiche di sviluppo locale - si appresta ad effettuare una rilevazione a carattere censuario degli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali e quelli statali non dipendenti dal MiBAC;

LM

- il Programma statistico nazionale 2007-2009 prevede che l'ISTAT effettui, nel corso del 2007, una rilevazione (cod. IST-01894) a carattere censuario degli istituti di antichità e d'arte e dei luoghi della cultura non statali e di quelli statali non dipendenti dal MiBAC - e più in particolare dei musei e delle istituzioni assimilabili (gallerie, pinacoteche, aree archeologiche, monumenti e altre strutture espositive a carattere permanente, accessibili al pubblico e con fruizione regolamentata) - con lo scopo di realizzare una mappatura di tali istituzioni e descrivere le loro caratteristiche strutturali ed i servizi da esse erogati;
- il MiBAC – Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione, Servizio II, Intese Istituzionali e Rapporti con il CIPE – nell'ambito del Progetto Operativo finanziato sulla Misura 1.2 del PON ATAS 2000/2006 Regioni Ob. 1, ha già realizzato il “*Sistema di Rilevamento dei dati sulla Domanda e l'Offerta relativa ai Musei, Aree Archeologiche e Monumenti non statali*” (di seguito denominato “*Sistema di Rilevamento*”), esposto sul sito web istituzionale e contenente informazioni identificative e descrittive relative ai musei delle Regioni Obiettivo 1, e ritiene opportuno sviluppare il sistema informativo stesso, promuovendo forme di collegamento e di collaborazione con le Regioni per l'acquisizione, l'aggiornamento periodico e la condivisione delle informazioni e dei dati in esso contenuti, estendendo il campo di osservazione a tutto il territorio nazionale e a tutti i musei statali e non statali;
- il CISIS, Centro Interregionale per il Sistema Informatico ed il Sistema Statistico, organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ha segnalato - nell'ambito delle riunioni del Gruppo di lavoro Cultura e della Commissione tecnico-scientifica per il coordinamento dell'indagine in oggetto - l'interesse di alcune Regioni a sviluppare opportune forme di coordinamento interistituzionale delle attività di rilevazione a livello centrale e locale, in modo da realizzare le necessarie sinergie e garantire l'omogeneità e la confrontabilità dei dati sui musei statali e non statali;
- il reperimento delle informazioni sui musei e sulle istituzioni similari non statali, attualmente non disponibili a livello nazionale con le stesse modalità di raccolta e di analisi, è necessario per colmare un vuoto informativo e supportare l'attività di programmazione delle politiche culturali e l'attività gestionale delle amministrazioni centrali e territoriali;
- ISTAT, DPS-UVAL, MiBAC e CISIS, nell'ambito della Commissione tecnica per il coordinamento dell'indagine in oggetto, hanno concordato il questionario per la raccolta delle informazioni e le modalità tecniche e operative della rilevazione, in modo da soddisfare le comuni esigenze conoscitive;
- le forme di collaborazione tra le Parti, oggetto del presente protocollo d'intesa, sono state discusse e concordate anche nell'ambito della Commissione tecnica per il coordinamento dell'indagine in oggetto, nonché del Comitato Paritetico ISTAT-Regioni;
- i trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione del presente protocollo d'intesa sono assoggettati alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e alla disciplina in materia di segreto statistico di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 322/1989;
- ai sensi dell'art. 9, comma 4, del d.lgs., n. 322/1989 “non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque”.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente protocollo d'intesa, le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate,

**convengono e stipulano quanto segue**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità del protocollo d'intesa**

1. Oggetto del presente protocollo d'intesa è la collaborazione tra le Parti per la produzione, lo scambio e l'utilizzo dei dati sul patrimonio museale, al fine di:
  - a) assicurare le opportune forme di coordinamento interistituzionale, sulla base delle modalità operative di seguito illustrate, per supportare la realizzazione della rilevazione sugli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali, che l'ISTAT svolge - in qualità di titolare - in convenzione con il Ministero per lo sviluppo economico, nonché per valorizzare i risultati conseguiti;
  - b) promuovere lo sviluppo di un sistema informativo integrato sul patrimonio museale, per la raccolta, la condivisione e la gestione di dati per le finalità di carattere statistico e amministrativo delle Parti, nell'ambito delle specifiche competenze e funzioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative richiamate all'art. 6.

### **Art. 2**

#### **Attività ed impegni specifici delle Parti**

1. L'ISTAT, nel corso del 2007, effettuerà una rilevazione statistica con l'obiettivo di censire i musei e le istituzioni assimilabili (gallerie, pinacoteche, aree archeologiche, monumenti e altre strutture espositive a carattere permanente, accessibili al pubblico e con fruizione regolamentata) e descriverne le caratteristiche strutturali, le attività svolte ed i livelli di utenza. I dati raccolti saranno utilizzati per il popolamento del Datawarehouse "INCIPIT", ospitato sul sito web dell'Istituto, contenente indicatori territoriali a supporto delle attività di programmazione e di monitoraggio delle politiche per lo sviluppo locale, nonché registrati nel *Sistema di Rilevamento* del MiBAC di cui al successivo comma 3, in modo da garantire la loro accessibilità e il loro utilizzo da parte dell'ISTAT stesso e delle Regioni, nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative all'art. 6.
2. Per la realizzazione dell'indagine di cui al comma 1 l'ISTAT si avvarrà della collaborazione delle Regioni che si renderanno disponibili in qualità di organi intermedi di rilevazione. Per le altre Regioni non interessate a collaborare alla rilevazione, l'ISTAT provvederà direttamente all'espletamento di tutte le attività previste nell'ambito dell'indagine, svolgendo le fasi di rilevazione, validazione e registrazione dei dati nel *Sistema di Rilevamento* del MiBAC di cui al successivo comma 3, attraverso le proprie strutture operative o ditte incaricate.
3. Il MiBAC si impegna ad adeguare il "*Sistema di Rilevamento dei dati sulla Domanda e l'Offerta relativa ai Musei, Aree Archeologiche e Monumenti non statali*" e a metterlo a disposizione per un suo utilizzo, nei limiti stabiliti all'art. 6, come supporto per la

4/0

realizzazione della rilevazione dei dati sugli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali, di cui l'ISTAT è titolare. A tal fine, si impegna a svolgere le attività indicate all'articolo 3, comma 3, e a concordare con l'ISTAT e le Regioni le modalità di funzionamento del suddetto *Sistema di Rilevamento* per un'efficace gestione dei dati raccolti nell'ambito dell'indagine dell'ISTAT e relativamente alle attività di registrazione, controllo, correzione, consultazione, scarico e diffusione, fermi restando i limiti di cui all' art. 6.

4. Per garantire la realizzazione dell'indagine dell'ISTAT nei tempi previsti, il *Sistema di Rilevamento* dovrà essere realizzato e reso disponibile in forma provvisoria entro il 20/06/2007 e in forma definitiva, per i necessari test di validazione da parte dell'ISTAT, entro e non oltre il 02/07/2007. Qualora non fosse possibile garantire la disponibilità del *Sistema di Rilevamento* secondo i tempi e le funzionalità previste, l'ISTAT e le Regioni si riservano di concordare le soluzioni alternative che riterranno più opportune ai fini della rilevazione, fermo restando l'impegno del MiBAC relativamente alle attività previste per lo sviluppo del Sistema informativo di cui ai successivi commi 7, 8 e 9.
5. Le Regioni, che aderendo al presente protocollo d'intesa - con apposita comunicazione da far pervenire all'ISTAT entro 15 giorni dalla data di stipula - si renderanno disponibili a collaborare attivamente all'indagine in qualità di organi intermedi di rilevazione, si impegnano a svolgere le attività descritte all'articolo 3, comma 2.
6. Le Regioni che nei propri sistemi informativi dispongano di tutti i dati richiesti nel questionario di rilevazione e a questi corrispondenti, sia riguardo ai contenuti informativi che al riferimento temporale, provvederanno, attraverso i propri uffici di statistica, alla loro validazione, alla loro organizzazione secondo il tracciato record predisposto dall'ISTAT e alla loro trasmissione al medesimo Istituto, per le finalità della rilevazione statistica, nonché per la trasmissione al MiBAC, affinché vengano registrati e resi disponibili attraverso il *Sistema di Rilevamento*.
7. Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera b) dell'articolo 1, il MiBAC, in collaborazione con le Regioni interessate, provvederà, inoltre, a realizzare le attività e le iniziative che si renderanno necessarie affinché, a conclusione della rilevazione dell'ISTAT, il *Sistema di Rilevamento dei dati sulla Domanda e l'Offerta relativa ai Musei, Aree Archeologiche e Monumenti non statali* possa essere utilizzato per il successivo aggiornamento delle informazioni identificative e descrittive sui musei e le istituzioni similari presenti sul territorio nazionale, attraverso l'acquisizione on-line dei dati con la collaborazione e il coordinamento delle Regioni.
8. Ai fini di cui al comma precedente, le Regioni, il MiBAC e l'ISTAT si impegnano ad attivare un tavolo di concertazione, costituendo il Comitato tecnico di cui all'art. 5, per promuovere lo sviluppo del Sistema informativo dei musei e delle istituzioni similari, in modo da consentire un monitoraggio sistematico dei dati e la condivisione di informazioni aggiornate, omogenee e comparabili, ad uso sia divulgativo, sia gestionale che statistico, contribuendo alla costruzione di un quadro conoscitivo esauriente della realtà museale statale e non statale a livello nazionale, utile sia allo Stato, sia alle Regioni, che all'ISTAT, secondo le specifiche funzioni e competenze.
9. Il Sistema informativo di cui al comma precedente dovrà essere un sistema integrato, condiviso e aperto, in grado di garantire lo scambio di dati e informazioni e il loro pieno utilizzo nei limiti consentiti dalle disposizioni normative richiamate all'art. 6, oltre che

compatibile e non sostitutivo rispetto ad eventuali altri sistemi autonomi in uso a livello locale.

### **Art. 3** **Fasi operative della rilevazione**

1. L'ISTAT si impegna a svolgere le seguenti attività:
  - a) predisposizione, in collaborazione con le Regioni e il MiBAC, dell'indirizzario delle unità oggetto di rilevazione, del questionario, nonché delle istruzioni per la compilazione;
  - b) consegna alle Regioni, coinvolte attivamente nella rilevazione sulla base del presente protocollo d'intesa, dei seguenti materiali: indirizzario delle unità oggetto di rilevazione, lettera di presentazione dell'indagine, questionari per la raccolta dei dati, manuali con le istruzioni per la compilazione e la raccolta dei questionari, piano di registrazione, piano dei controlli per la costruzione e correzione del data base dei dati rilevati;
  - c) organizzazione di riunioni di istruzione per la rilevazione, l'assistenza alla compilazione dei questionari ed il monitoraggio della rilevazione in collaborazione con le Regioni, in funzione delle specifiche esigenze e competenze;
  - d) raccolta dei questionari compilati presso i musei e le istituzioni similari, con l'impiego di rilevatori e relativi coordinatori territoriali di area di una ditta incaricata, che provvederanno al controllo e all'eventuale integrazione delle informazioni errate o mancanti;
  - e) coordinamento e assistenza alle Regioni durante la rilevazione sul campo e le fasi successive;
  - f) definizione, congiuntamente al MiBAC e alle Regioni, delle procedure informatiche per la registrazione controllata dei dati.
  
2. Le Regioni, che aderendo al presente protocollo d'intesa collaboreranno all'indagine in oggetto in qualità di organi intermedi di rilevazione, si impegnano a svolgere attraverso i propri Uffici di statistica, in collaborazione con le proprie strutture competenti e secondo modalità e tempi da concordare con l'ISTAT, le seguenti attività:
  - a) nomina di un referente territoriale responsabile del coordinamento delle attività previste nell'ambito della rilevazione;
  - b) definizione, congiuntamente al MiBAC e all'ISTAT, delle procedure informatiche per la registrazione controllata dei dati;
  - c) promozione, informazione e divulgazione delle finalità e dei risultati della rilevazione attraverso i propri canali e strumenti informativi ritenuti più adeguati;
  - d) verifica ed eventuale aggiornamento e/o integrazione dell'indirizzario delle unità oggetto di rilevazione con l'elenco delle unità oggetto della rilevazione prodotto dall'ISTAT;
  - e) spedizione dei questionari con allegata lettera di presentazione dell'indagine nella quale siano specificate, tra l'altro, le responsabilità dell'Ufficio di statistica della Regione, e delle altre strutture che con esso collaborino, relativamente alle fasi di invio dei questionari, assistenza alla compilazione, acquisizione dei questionari compilati ed eventuale registrazione dei dati, nonché al rispetto della disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico;
  - f) assistenza ai rispondenti nella compilazione del questionario e assistenza ai rilevatori incaricati dall'ISTAT del coordinamento delle attività sul territorio;

- g) sollecito delle unità non rispondenti con i mezzi ritenuti più idonei (telefono, fax, lettera);
  - h) acquisizione dei questionari e registrazione dei dati attraverso l'utilizzo del *Sistema di Rilevamento* messo a disposizione dal MiBAC, sulla base del piano di registrazione e di controllo concordato;
  - i) invio all'ISTAT dei questionari compilati, in versione originale, ai sensi della normativa vigente.
3. Il MiBAC, attraverso il proprio Ufficio di statistica, si impegna a svolgere, secondo modalità e tempi da concordare con l'ISTAT, le seguenti attività:
- a) nomina di un referente centrale, responsabile del coordinamento delle attività di competenza previste nell'ambito del presente comma;
  - b) collaborazione per la costruzione dell'indirizzario delle unità oggetto di rilevazione dell'ISTAT;
  - c) promozione e divulgazione delle finalità e delle modalità della rilevazione attraverso i propri canali e strumenti informativi ritenuti più adeguati;
  - d) sviluppo e messa a punto, in collaborazione con l'ISTAT e con le Regioni, del *Sistema di Rilevamento dei dati sulla Domanda e l'Offerta relativa ai Musei, Aree Archeologiche e Monumenti non statali*, al fine di:
    - consentire la registrazione controllata dei dati sui musei e le istituzioni similari di proprietà non statale, raccolti e prodotti attraverso la rilevazione in oggetto, sulla base del tracciato record e delle modalità di registrazione concordate con l'ISTAT;
    - elaborare e applicare le procedure più efficaci per garantire all'ISTAT, in qualità di titolare della rilevazione, e alle Regioni che parteciperanno attivamente all'indagine dell'ISTAT, in qualità di organi intermedi di rilevazione, la possibilità di accedere immediatamente ai dati e alle informazioni di propria competenza territoriale e di poterle consultare e scaricare, tramite funzioni di *download*, nei formati e secondo le modalità concordate, anche in corso di esecuzione della rilevazione. Le Regioni, in qualità di utenti "autorizzati", potranno così, tramite apposite password e sulla base di modalità concordate, accedere a specifici moduli e contenuti informativi che il sistema mette a disposizione e disporre dei dati registrati per alimentare propri sistemi informativi locali e/o per attività di diffusione e/o per finalità di carattere statistico e amministrativo, nell'ambito delle specifiche competenze e funzioni, secondo le modalità specificate all'art. 4 e nei limiti stabiliti all'art. 6;
  - e) implementazione delle funzionalità del suddetto *Sistema di Rilevamento*, secondo le richieste che saranno formulate dagli utilizzatori di cui al punto precedente;
  - f) formazione degli operatori dell'ISTAT e delle Regioni che partecipano attivamente all'indagine in merito al funzionamento del *Sistema di Rilevamento*.

#### **Art. 4**

##### **Disponibilità e utilizzo dei dati**

1. L'ISTAT provvederà all'elaborazione statistica e alla diffusione in forma aggregata dei dati raccolti sui musei e sulle istituzioni similari non statali, attraverso la costruzione degli indicatori a livello comunale sulla domanda e sull'offerta di risorse culturali per il *Sistema informativo territoriale integrato INCIPIT*, come previsto nell'ambito del progetto omonimo in convenzione con il MISE.

2. Al fine di valorizzare le informazioni raccolte, le Regioni e il MiBAC potranno utilizzare i dati raccolti dall'ISTAT, non coperti dal segreto statistico ai sensi dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 322/1989, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, nonché pubblicarli a fini divulgativi nei propri sistemi informativi on-line, secondo quanto previsto dall'informativa ai rispondenti e nei limiti consentiti dalle normative richiamate all'art. 6.
3. Nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 8, le Regioni che collaboreranno alla rilevazione in qualità di organi intermedi di rilevazione potranno utilizzare a fini statistici i dati relativi al territorio di propria competenza, raccolti, controllati e/o registrati secondo le modalità predefinite, e pubblicarli in forma aggregata anche prima della pubblicazione dei dati definitivi da parte dell'ISTAT, specificandone la fonte e la natura di "dati provvisori". Ogni forma di pubblicazione dovrà essere concordata dall'Ufficio di statistica della Regione interessata con l'ISTAT, per quanto riguarda sia il calendario e le modalità di diffusione, sia le variabili ed i contenuti informativi.
4. Le Regioni potranno altresì, nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 8, utilizzare i dati raccolti e non coperti dal segreto statistico (secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del d. lgs. 6 settembre 1989, n. 322) a fini amministrativi e gestionali per le politiche settoriali della Amministrazione, nonché a fini divulgativi e informativi. Nello specifico, tali informazioni riguarderanno: denominazione, localizzazione e recapiti, tipologia, natura e forma giuridica, forma di gestione, presenza di carta servizi, anno di apertura, appartenenza a sistemi organizzati di musei e circuiti museali, modalità e periodo di apertura al pubblico, forme di registrazione degli ingressi, forme tariffarie, presenza di strutture per attività didattiche e di supporti alla fruizione.
5. Le Regioni di cui al comma 3, per le proprie finalità amministrative e gestionali, potranno allegare al modello di rilevazione un eventuale modulo ad hoc di approfondimento, volto a soddisfare esigenze conoscitive di specifico interesse locale, purché questo sia distinto dal modello di rilevazione dell'indagine in oggetto, la sua somministrazione e raccolta non comporti oneri aggiuntivi per l'ISTAT e i rispondenti siano adeguatamente informati della titolarità e delle finalità della raccolta delle informazioni aggiuntive. In ogni caso, i contenuti informativi, la forma editoriale e le modalità di somministrazione degli eventuali moduli ad hoc dovranno essere concordati dalle singole Regioni con l'ISTAT, al fine di evitare problemi di copertura e/o di distorsione dell'indagine in oggetto.
6. Il MiBAC si impegna a rendere accessibili le informazioni sui musei e sulle istituzioni similari non statali raccolte dall'ISTAT nell'ambito della rilevazione in oggetto attraverso il "*Sistema di Rilevamento dei dati sulla Domanda e l'Offerta relativa ai Musei, Aree Archeologiche e Monumenti non statali*", prevedendo specifiche autorizzazioni di accesso e di utilizzo per le diverse categorie di utenza e nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 8.
7. Nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 8, il MiBAC potrà utilizzare a fini statistici i dati raccolti dall'ISTAT e pubblicarli in forma aggregata, anche prima della pubblicazione dei dati definitivi da parte dell'ISTAT, specificandone la fonte e la natura di "dati provvisori". Inoltre, il MiBAC potrà utilizzare i dati raccolti e non coperti dal segreto statistico, indicati al comma 3, a fini divulgativi e informativi, o di supporto alle politiche settoriali, anche in questo caso operando nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 8. Ogni forma di comunicazione o diffusione all'utenza esterna dei dati raccolti nell'ambito della rilevazione dell'ISTAT, dovrà comunque essere concordata con l'ISTAT, per quanto riguarda sia il calendario e le modalità di diffusione, sia le variabili ed i contenuti informativi.

8. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, rientrando nell'ambito di titolarità rispettivamente delle Regioni e del MiBAC, comportano la piena e diretta assunzione di responsabilità delle Parti interessate in ordine all'osservanza della normativa richiamata all'art. 6.

### **Art. 5** **Comitato tecnico**

1. E' istituito un Comitato tecnico con il compito di favorire il coordinamento e l'efficace collaborazione tra i firmatari del presente protocollo d'intesa, ai fini della realizzazione degli obiettivi in esso previsti.
2. Il Comitato è costituito come segue:
  - n. 2 rappresentanti delle Regioni nominati dalla Conferenza delle Regioni, uno per la materia statistica ed uno per il settore dei beni culturali;
  - n. 2 rappresentanti dell'ISTAT;
  - n. 2 rappresentanti del MiBAC.
3. Alle riunioni del Comitato possono essere eventualmente invitati a partecipare, in qualità di esperti esterni, rappresentanti di istituzioni e di enti competenti in materia.
4. Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato assicura il necessario coordinamento con la Commissione tecnico-scientifica già costituita in data 26/06/2006 per fornire supporto nella progettazione dell'indagine di cui è titolare l'ISTAT e composta da rappresentanti di MISE, CISIS, MiBAC, Coordinamento degli Assessorati dei beni culturali della Conferenza delle Regioni e CEI.

### **Art. 6** **Protezione dei dati personali e segreto statistico**

1. I trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del presente protocollo d'intesa sono vincolati al rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, in particolare artt. 8, 9 e 10 in materia rispettivamente di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di accesso ai dati statistici, nonché del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan* (All. A.3 del d.lgs n. 196/2003).
2. E' fatto espresso divieto alle Parti di utilizzare le informazioni e i dati acquisiti e trattati in esecuzione del presente protocollo d'intesa per fini diversi da quelli previsti dall'art. 1, ovvero di cederli o consentirne la consultazione a terzi diversi dalle società affidatarie di servizi.
3. Titolare del trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della rilevazione oggetto del presente protocollo d'intesa è l'ISTAT.
4. Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato per la realizzazione delle attività di rilevazione ed elaborazione statistica di competenza dell'ISTAT è il Direttore centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali (DCIS).

5. Responsabile del trattamento dei dati personali, per le fasi di competenza delle Regioni che prestino la propria collaborazione in qualità di organi intermedi di rilevazione, è il preposto all'Ufficio di statistica.
6. Titolari dei trattamenti dei dati personali di cui all'art. 4, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono, rispettivamente, le Regioni interessate e il MiBAC.
7. Le informazioni identificative e descrittive dei musei e delle istituzioni simili che presentino i requisiti di pubblica accessibilità richiesti dall'art. 9, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 formeranno oggetto di diffusione nell'ambito dei sistemi informativi tematici dell'ISTAT, del MiBAC e delle Regioni.

### **Art. 7** **Aspetti finanziari**

1. Ciascuna Parte si impegna a sostenere gli oneri finanziari connessi alle attività di propria competenza. Eventuali oneri aggiuntivi sono posti a carico della Parte che effettua specifiche richieste.
2. Per le Regioni, i rispettivi oneri finanziari sono a carico di ciascuna singola Regione che aderisce al protocollo.

### **Art. 8** **Durata**

1. Il presente protocollo d'intesa, redatto in n. 5 copie, ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula ed è prorogabile per espressa volontà delle Parti da manifestarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.

### **Art. 9** **Risoluzione**

1. Il presente protocollo d'intesa può essere risolto su richiesta di ciascuna delle Parti per grave inadempienza di una delle controparti agli impegni assunti in base al protocollo d'intesa stesso. In tal caso, la Parte interessata notificherà alle altre Parti la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitando quella inadempiente a provvedere entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione del protocollo d'intesa avverrà di pieno diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo.
2. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere in qualunque momento, mediante lettera raccomandata, dagli impegni assunti con il presente protocollo d'intesa, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del protocollo d'intesa e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

**Art. 10**  
**Foro competente**

1. Per ogni controversia connessa all'esecuzione del presente protocollo d'intesa è competente il Foro di Roma a tutti gli effetti giuridici ed amministrativi.

**Art. 11**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente protocollo d'intesa, si applicano le vigenti norme del Codice Civile.

Roma, .....

**Per l'ISTAT**  
IL PRESIDENTE

**Per le Regioni e le Province Autonome**  
IL PRESIDENTE  
DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

**Per il MiBAC**  
IL MINISTRO

SM